

CASSETTO 578

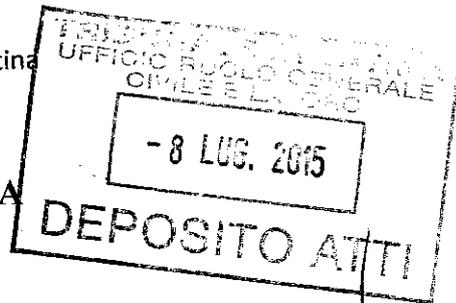
ESENTE (Lavoro)

ORIGINALE
NOTIFICA

COPIA
1/702/PC

SI NOTIFICHI
ENTRO IL
16/08/15

STUDIO LEGALE
AVV. MICHELA ARDUINI
VIALE P.L. NERVI, 188/G - 04100 Latina
avarduinimichela@pec.it



TRIBUNALE DI LATINA

Sez. Lavoro

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI
DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Promosso dalla

Sig.ra **Alessandra Maiello**, nata in Formia (LT) il 13.06.1975 e residente in Gaeta (LT), Via Canzatore, 25 c.f. MLLLSN75H53D708A, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Arduini, (c.f. RDNMHL83H48I712I; tel/fax 0773.1750436; pec: avarduinimichela@pec.it) giusta procura da separato atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale P.L.Nervi, 188/G;

CONTRO

- **M.I.U.R., in persona del Ministro *pro-tempore***, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76, (c.f. 80185250588) rappresentato, difeso e domiciliato per legge presso Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, (c.f. 97248840585) con sede in Roma, Via Pianciani, 32, rappresentato, difeso e domiciliato per legge presso Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- **Ufficio scolastico Ambito Territoriale della provincia di Latina**, in persona del Dirigente p.t. in Latina, Via Legnano, 34;

- *resistenti* -

- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive ambito provinciale di Latina e/o tutti i 101 ambiti provinciali per le classi di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017;

- *controinteressati* -

OGGETTO:

Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e risarcimento del danno.

PREMESSO IN FATTO

1. la sig.ra Alessandra Maiello è abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1992/1993; (**doc. 2**)
2. la docente è inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Latina per la classe di concorso scuola primaria, inserita quale vincitrice di concorso;
3. la ricorrente aspira ad essere inclusa nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) dell'Ambito Territoriale della provincia di Latina valide per gli aa.ss. 2014/2017, ossia le graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR;
4. altresì, la ricorrente è inclusa nelle graduatorie d'istituto di II fascia della provincia di Latina, classe di concorso scuola Infanzia, (riservate ai docenti abilitati ma valide solo per la stipula di contratti a tempo determinato), inserimento avvenuto con l'ultimo bando di aggiornamento, in virtù del possesso del predetto diploma di maturità magistrale, nella quale in MIUR, in ossequio al Parere del Consiglio di Stato del 2013 (**doc. 4**), ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, disponendo l'inserimento di coloro che sono in possesso di tale titolo solo nella predetta graduatoria di II fascia e non in quelle ad esaurimento valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Tanto premesso in fatto, si precisa in

DIRITTO

I)

L'illegittima esclusione della ricorrente dall'inserimento dalla graduatorie ex permanenti prima della loro trasformazione in esaurimento e fino ad oggi.

Le graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, oggetto del presente ricorso, sono state istituite con la legge n. 124/99 e successivamente trasformate da permanenti ad esaurimento con la legge n. 296/2006, art. 1 comma 605 lettera c).

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, (doc. 3)** recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, **non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Tale mancato riconoscimento si poneva in netto contrasto logico-giuridico con il **Parere n. affare 4929/2012 del Consiglio di Stato (numero 03813/2013 del 11.09.2013) (doc. 4)** che, risolvendo una controversia lunga più di un decennio, ha riconosciuto al diploma magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 valore abilitante a tutti gli effetti di legge, nei seguenti termini: *"prima dell'Istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola Primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]"*.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha stabilito che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale e relative sperimentazioni conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitanti per l'insegnamento della scuola dell'infanzia, mentre i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale e relative sperimentazione conseguito nell'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

La ricorrente è in possesso del titolo abilitante sia per la classe di concorso scuola infanzia che scuola primaria. (doc. 2)

Per l'effetto, il MIUR ha concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella II fascia della graduatorie di

istituto (in cui sono collocati solo i docenti muniti di titolo abilitativo) durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato dal DM n. 353/2014.

Purtroppo, si rileva che dette graduatorie sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

Incomprensibilmente dal punto di vista logico-giuridico, il diritto di inserimento per il possesso del titolo abilitante del diploma magistrale non è stato riconosciuto dal MIUR nelle operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), indette con il D.M. n. 235/2015, ovvero le graduatorie utili per il conferimento di contratti a tempo indeterminato.

Infatti, occorre evidenziare che il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Successivamente, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitato a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che *"[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]"* con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel **consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento. (doc. 5)**

Con un altissimo rigore logico giuridico il Consiglio di Stato puntualizza: *"ora non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...) Risulta altresì fondata la pretesa allo*

stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia a cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inserito qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati." (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973 del 16.04.2015).

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, **è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di *ogni percorso di abilitazione* in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Tanto detto, **la ricorrente** attendeva le indicazioni da parte del MIUR al fine di poter presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il possesso del titolo abilitante diploma magistrale ma nel mese di giugno **prendeva atto della nota del MIUR n. 15457 del 20.05.2015, (doc. 6)**, con la quale il Ministero precisava agli Uffici Scolastici Regionali, relativamente all'inserimento in Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, **che l'Amministrazione scolastica e gli uffici periferici dovranno procedere all'inserimento in GAE solo dei docenti in possesso di provvedimento giudiziario.** In particolare, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno procedere all'inserimento solo dei ricorrenti in possesso di ordinanza cautelare o di sentenza di merito favorevole.

Pertanto, il Miur ha chiaramente detto che **non dovranno essere inseriti nelle Gae tutti gli altri docenti** che, sebbene abbiano formulato domanda cartacea in quanto in

possesso di diploma magistrale abilitante, **non hanno proposto azione giudiziaria e non sono in possesso di provvedimento emesso dal Giudice.**

Pertanto, nulla valgono i tentativi di ottenere il diritto in via stragiudiziale e in autotutela e la ricorrente è costretta adire la competente Autorità giudiziaria per vedersi riconoscere il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento con il **titolo abilitante del diploma magistrale, conseguito prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.**

II)

La normativa in materia di diploma magistrale abilitante all'insegnamento.

Per mero tuziorismo difensivo, si riassume brevemente la disciplina di legge sul diploma magistrale con valore abilitante per l'insegnamento.

In origine, gli Istituti Magistrali avevano una struttura quadriennale e perseguivano esclusivamente il fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari di durata triennale e quadriennale, tanto che il conseguimento del titolo finale (diploma di maturità) non consentiva agli alunni di iscriversi ad alcuna delle Facoltà universitarie esistenti. Solo con il Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997 si dette finalmente attuazione alla Legge n. 341/ 90 che prevedeva l'istituzione di uno specifico corso di laurea.

Nonostante ciò, l'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”*.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *“[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”*.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è*

esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico è dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

L'art. 15 comma 7 del D.P.R. n. 232/1998 nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina approvata da codesto decreto, fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Infine, l'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa " *I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".*

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento e i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

Infine, la trasformazione delle graduatorie da permanenti a ad esaurimento non hanno precluso l'inserimento di coloro che erano già in possesso di un titolo abilitante.

Infatti, l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione**", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "**DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE**", ovvero, come nel caso di specie, la ricorrente che ha conseguito il diploma magistrale con valore abilitante entro nell'anno 2001/2002.

III)

Sulla applicazione erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Il MIUR con nota del 20.05.2015 n. 15457 ha limitato il dictam del Consiglio di Stato solo a coloro che hanno ottenuto anche solo in via provvisoria un provvedimento giudiziale.

Per completezza si evidenzia che, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **manca applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art.

41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

SULL'ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Per tutti i motivi in fatto e in diritto rappresentati nel presente ricorso è evidente che sussistono, nel caso di specie, i due requisiti necessari, *fumus boni iuris e periculum in mora*, per la concessione di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, la “verosimiglianza dell'esistenza del diritto” è provata sia dalla normativa vigente in materia di diploma magistrale abilitante suindicata, dal parere del Consiglio di Stato dell'11.09.2013 che ha riconosciuto tale valore abilitante, dall'esecuzione di tale parere da parte del MIUR che ha riconosciuto ai docenti abilitati con diploma magistrale di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie riservate agli abilitati ed infine dalla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato che ha annullato, con efficaci *erga omnes*, il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Circa il requisito *periculum in mora* va osservato, che in caso di mancato accoglimento della presente istanza cautelare, alla ricorrente deriverebbe un grave e ed irreparabile danno, in quanto le graduatorie di cui si discute hanno una valenza triennale, aa.ss. 2014/17, salvo il loro esaurimento.

Invero, si deve considerare che il DDL “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, **in fase di approvazione in data 7 luglio 2015, prevede la cancellazione definitiva delle**

graduatorie ad esaurimento a decorre dall'a.s. 2015/2016, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, a seguito della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e della notifica delle modalità di accesso ai ruoli del personale docente.

Pertanto, la ricorrente ha già subito un danno grave e irreparabile dal mancato riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale sin dal suo conseguimento nell'a.s. 2001/2002 fino ad oggi, con la perdita di *chance* di ottenere il ruolo come docente già da diversi anni e comunque essere collocata in una posizione migliore in graduatoria rispetto a quella che otterrà nel caso di accoglimento del ricorso, ora, in mancanza di un provvedimento d'urgenza di inserimento, dovrà subirne un altro ancora più grave e irreparabile per i motivi suindicati, atteso che in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, la ricorrente sarebbe esclusa illegittimamente dalla possibilità di essere destinataria di proposte di nomina a tempo indeterminato.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede anche nell'**imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo** destinato ad **stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La legge** in corso di approvazione recante norme per la "**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)**", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato: e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE)** del personale docente, oltre ai vincitori e agli idonei del concorso indetto nel 2012.

Tale *chance* di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Infine, va **considerato che il Governo vuole approvare il predetto DDL entro e non oltre il 7 luglio 2015** per completare il predetto piano di assunzioni entro il mese di agosto 2015 e **il MIUR, con circolare ministeriale del 30.06.2015 n. 2198, che si allega (doc. 7), abbia già attivato la procedura al fine di integrare le graduatorie ad esaurimento con l'inserimento e/o l'aggiornamento del il punteggio dei docenti abilitati con diploma magistrale che abbiano ottenuto una provvedimento giudiziale favorevole.**

Tanto premesso, va analizzato alla luce della citata circostanza che il MIUR, in ossequio al parre del Consiglio di Stato del 2013 suindicato, ha già riconosciuto il valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'as. 2001/2002 nel maggio 2014 per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia valide per il conferimento delle supplenze brevi e per i soli contratti a tempo determinato.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Alessandra Maiello, come sopra identificata, rappresenta e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del lavoro adito, affinché, in ogni caso e in ogni fase cautelare e di merito, Voglia previamente accertare la nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Latina per la classe di concorso scuola Infanzia (AAAA), nonché delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Latina, Voglia accogliere, le presenti per la classe di concorso scuola Infanzia (AAAA), valide per gli aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse ossia nella parte in cui non contemplanò l'inserimento della ricorrente, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

A) IN VIA CAUTELARE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina in funzione del Giudice del lavoro, *in inaudita altera* o in subordine previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accertati la sussistenza dei requisiti ex artt. 700 c.p.c. e 669-quater c.p.c.:

1) previo accertamento della nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Latina per la classe di concorso scuola Infanzia (AAAA), nonché delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Latina, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di inserire la ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Latina per la classe di concorso scuola Infanzia (AAAA), per il possesso del diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l'anno 2001/2002, eventualmente tramite deposito di domanda cartacea riconoscendo tutto il punteggio scaturente dai titoli culturali e di servizio posseduti dalla ricorrente, e per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute di includere la ricorrente nel piano straordinario di immissioni in ruolo dell'agosto 2015.

B) NEL MERITO:

In via principale:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina in funzione del Giudice del lavoro, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e previo accertamento della nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Latina per la classe di concorso scuola Infanzia (AAAA), nonché delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Latina:

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito nell'a.s. 1998/99 per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento classe di concorso scuola infanzia, nella posizione derivate dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le suddette classi di concorso (all. 2 del DM 235/2014);

2) per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ed emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento classi di concorso scuola infanzia, con decorrenza dalla presentazione della domanda giudiziale nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le suddette classi di concorso, con tutte le conseguenze di legge;

3) per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al risarcimento del danno subito dalla ricorrente da quantificarsi in € 5.000,00, quale ristoro per ogni anno di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento perduto a causa del mancato riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale posseduto o dal riconoscimento del valore abilitante da parte del Consiglio di Stato con il parere del 2013 indicato in narrativa o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Con riserva di precisare e formulare ulteriori domande.

Con vittorie di spese e competenze del presente giudizio.

In via Istruttoria: si allegano in copia i seguenti documenti: 1) ricorso + 1 copia; 2) Diploma di maturità Magistrale a.s 1992/1993; 3) D.M. 235/2014; 4) Parere del Consiglio di Stato dell'11.09.2013; 5) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015; 6) nota del MIUR del 20.05.2015; 7) circolare ministeriale del MIUR del 30.06.2015. 8) dichiarazione esenzione per reddito C.U. con documento d'identità.

Il valore della causa è compreso tra 5.200,00 e 26.000,00 sia per il ricorso ordinario che la fase cautelare e non è dovuto il pagamento del C.U. in quanto esente per reddito come da autodichiarazione allegata in atti.

Latina, li 07.07.2015

Avv. Michela Arduini



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che rappresenta, difende e assiste la sig.ra Alessandra Maiello, giusta procura in calce all'atto introduttivo del ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c., soprascritto,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, classe di concorso scuola infanzia, per il possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutto il personale docente scuola infanzia potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che in virtù del reinserimento del ricorrente sarebbero scavalcanti in graduatoria e per punteggio dal ricorrente;
- i controinteressati sono non solo il personale docente già scritto in graduatoria dopo l'aggiornamento dell'ultimo triennio 2014/2017 ed aspiranti alle procedura di assunzioni stabilite dal DDL scuola in fase di approvazione.

CONSIDERATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile sia per il gran numero dei destinatari e l'ardua, se non impossibile, conoscibilità della loro esatta identificazione e domicilio, ma anche per l'impossibilità di identificare coloro che formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale educativo nell'ambito territoriale della provincia di Latina;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso ma che tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio in quanto una forma di attenuazione del principio di rango costituzionale del contraddittorio essendo una *fictio iuris* (Consiglio di stato Quarta Sezione del 19.02.1990 n. 106);
- ad oggi la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;
- che i numerosi Tribunali ordinari e Tribunali Amministrativi regionali aditi per la medesima domanda, e anche il Tribunale adito, hanno più volte disposto, quale

forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- all'uopo il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ha creato uno spazio telematico apposito per la pubblicazione delle notifiche per pubblici reclami disposti dall'autorità giudiziari,

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), poiché tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dai Giudici ordinari e amministrativi, poiché è altamente più probabile il raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero la conoscibilità da parte del maggior numero di controinteressati del promosso ricorso, attraverso la consultazione da parte i quest'ultimi del sito della amministrazione oggetto del proprio interesse anziché della gazzetta ufficiale. (TAR Lazio ordinanza del 27.03.2015 n. 1393/2015, che si allega al fascicolo di causa n. 10).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore n.q.,

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.ma S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione notifica ex art. 151 c.p.c. e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR convenuto suindicato.
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia per mezzo dell'Ufficiale giudiziario all'Avvocatura generale dello Stato in Roma.

Latina, li 07.07.2015

Avv. Michela Arduini



Studio Legale
Avv. MICHELA ARDUINI
V.le P.L.Nervi, 188/G – 04100 Latina
0773.1750436 – avvarduinimichela@pec.it

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento e in ogni fase e grado, di mediazione, di reclamo che di merito, d'appello, di opposizione ed esecuzione, l'Avvocato Michela Arduini, c.f. RDNMHL83H48I712I, conferendo allo stesso, ogni ampia facoltà di legge, nonché quella di nominare altri procuratori e di farsi sostituire in udienza, di eleggere diverso domicilio, di transigere e conciliare la controversia, rinunciare ed accettare rinunzia, di incassare somme e rilasciare quietanza, notificare atti in via telematica, chiamare terzi in causa.

Dichiara di essere stata informata della possibilità di avvalerci del procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs n. 28/2010 e ss.mm. e delle relative agevolazioni fiscali e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è causa di procedibilità della domanda, nonché della possibilità di avvalersi della procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014

Eleggiamo domicilio presso il suo studio legale in Latina, Viale P.L. Nervi, 188/G.

Dichiara espressamente di essere stata edotta in merito alla D.lgs. n. 196/03, di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 e autorizziamo il trattamento dei dati personali e sensibili per l'espletamento dell'attività difensiva.

Latina, li 07/07/2019



La firma è autentica.

Avv. Michela Arduini




TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

N. R.G. 2536-1/15
CRON. 9409

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 669 bis e seg. c.p.c.;

FISSA

per la comparizione personale delle parti,

l'udienza del 15.9.15 ore 9

Dispone che copia del presente decreto e del ricorso introduttivo vengano notificate, a

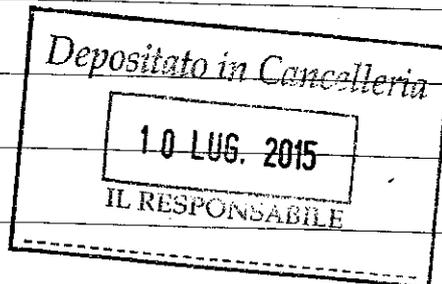
cura di parte ricorrente, entro le ore 12.00 del 16.8.15

Latina, 9.7.15

Il Giudice

dott.ssa Fedora Cavalcanti

IL CANCELLIERE B/3
Eliana C...



IL CANCELLIERE B/3
Eliana C...



TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

R.G. n. 2536/15
ora 9410

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 414, 415 e ss. C.p.c.

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 13.9.16 alle ore 9.15, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificato alla controparte nei termini di legge.

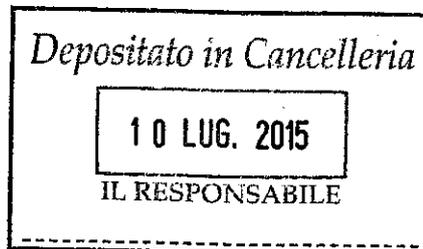
Latina, 9.7.15

Il Cancelliere

Il Giudice

dott.ssa Federa Cavalcanti

IL CANCELLIERE B/3
Eliana Candido



IL CANCELLIERE B/3
Eliana Candido



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Latina, 9/02/2015 Il Cancelliere

9/02/2015
1007



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D'Amico Rossella

A
Ardu
Viale R.L. Neri
Tel. Fax
av.ardummiche